

Allegato sotto la lettera "A" alla racc. 12316

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "U.C.I.T. S.r.l." a totale capitale pubblico, salvo quanto previsto al successivo articolo 5, interamente partecipata da enti pubblici per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali degli enti partecipanti coerentemente con le finalità istituzionali dei medesimi e nella soggezione all'esercizio del controllo analogo su di essa esercitato dagli enti stessi.

Art. 2

Sede

La società ha sede del Comune di Udine (UD).

Art. 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio sul territorio dei soci e per conto degli stessi, che ne mantengono la titolarità, delle attività seguenti:

- 1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26;
- 2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- 3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- 4) verifiche in materia energetica.

La società potrà esclusivamente compiere le operazioni ed assumere le iniziative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle limitazioni eventualmente previste da leggi speciali.

Oltre l'80% del fatturato della società deve derivare dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Qualora la società svolga, oltre ai compiti affidati dagli enti pubblici soci, anche altre attività svolte in regime di economia di mercato, adotta sistemi di contabilità separata per i compiti affidati dagli enti soci e per ciascuna attività.

Art. 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO

Art. 5

Capitale

Il capitale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

La partecipazione degli enti pubblici soci non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% dell'intero Capitale Sociale, per tutta la durata della società, salvo il caso in cui la partecipazione di soci privati sia prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dovrà sempre e comunque detenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6

Aumento e riduzione del capitale

Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'articolo 2482 ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione che possono, quindi, essere offerte a enti terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più enti pubblici soci, sia sottoscritta dagli altri enti pubblici soci o da enti terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite, che incidono sul capitale sociale oltre un terzo, l'Organo amministrativo dovrà depositare presso la sede sociale, almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea, i documenti previsti dall'articolo 2482 bis, 2° comma.

Art. 7

Altri apporti dei soci

Nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, i soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra

il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

Il rimborso ai soci dei finanziamenti da questi effettuati potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2467 c.c.

Nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, in caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa decisione da assumere in sede di Assemblea.

Art. 8

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO III

SOCI - CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

Soci

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal registro delle imprese.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10

Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento

Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la fusione, la scissione, la liquidazione, la transazione e la dazione in pagamento.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo. Il socio che intenda trasferire, nel rispetto del precedente

articolo 5, a uno o più soci o anche a enti terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo dell'ente terzo interessato all'acquisto, il prezzo pattuito o - quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento - il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;

c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci;

d) pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;

e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;

f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in danaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale di Udine su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai

fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;

h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);

i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;

l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

Art. 11

Recesso del socio

Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

b) proroga del termine.

Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile,

l'articolo 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto

dall'articolo 34,

sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 12.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

Art. 12

Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Art. 13

Esclusione del socio

Può essere escluso per giusta causa il socio che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale.

Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

Negli altri casi l'esclusione è decisa dai soci con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. A tal fine l'Assemblea deve essere convocata su richiesta di un Amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione da effettuarsi con le modalità ed i termini

previsti dal precedente articolo 12, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

**TITOLO IV
DECISIONI DEI SOCI**

Art. 14

Decisioni dei soci in genere - controllo analogo

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Al fine di realizzare il "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, come delineato dalle disposizioni comunitarie e nazionali, e di consentire agli Enti pubblici di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento del servizio, l'Organo amministrativo elabora e propone all'Assemblea dei Soci, che approva in via preventiva con la maggioranza di oltre l'80% del capitale sociale, i seguenti documenti e loro eventuali modifiche:

- il bilancio previsionale e il programma annuale delle attività di controllo, che devono essere trasmessi ai soci entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- il piano industriale pluriennale ed altri documenti di tipo programmatico e loro successivi aggiornamenti;
- modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa;
- operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio della società;
- atti consuntivi, anche sotto il profilo di efficacia, efficienza ed economicità, della gestione dei servizi resi e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dalla programmazione iniziale;
- le tariffe applicabili;
- la dotazione organica del personale dipendente e dei collaboratori esterni, nonché le sue variazioni;
- piano annuale del fabbisogno di risorse umane;
- gli atti che regolamentano il reclutamento del personale;
- l'acquisizione e dismissione di beni immobili;
- eventuali piani di risanamento o piani di ristrutturazione aziendale conseguenti alla rilevazione di indicatori di crisi aziendale;
- codici di condotta e regolamenti interni, qualora adottati.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'articolo 2479, secondo comma, c.c. e sull'emissione di titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione

assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479, comma 3, c.c.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 17.

Art. 15

Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci ovvero al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e tutti i componenti dell'organo di controllo sono presenti o, per dichiarazione resa dal Presidente dell'Assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16

Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; in tale luogo si considererà svolta la riunione;

2) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17

Diritto di voto e quorum assembleari

Ad ogni socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 2372 c.c.

Salvo che la legge non disponga diversamente, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'Assemblea, regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dall'articolo 2479, secondo comma, numeri 4) e 5) c.c., per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Art. 18

Verbale dell'Assemblea

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'articolo 2375 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19

Organo Amministrativo

La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti.

In caso di previsione dell'Amministratore Unico, la nomina, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile, spetta al socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, previa consultazione del socio Comune di Udine.

In caso di previsione del Consiglio di Amministrazione, al socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è riservata, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile, la nomina di due componenti e al socio Comune di Udine è riservata, sempre ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile, la nomina di un componente.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà provvedere all'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Gli Amministratori devono essere non soci.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Agli Amministratori si applicano le disposizioni sul divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative, regolamentari e dei relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti.

Nella scelta degli amministratori dovrà essere assicurato:

- il rispetto del principio di equilibrio di genere, a norma di legge. Nel caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori è altresì operata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120;
- l'osservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di incandidabilità e divieto a ricoprire cariche di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e di incarichi a soggetti in quiescenza di cui all'art. 5, comma 9, DL 95/2012.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli

previsti dalle norme generali in tema di società.
La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

Art. 20

Nomina e sostituzione dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo resterà in carica per un periodo non superiore a tre esercizi secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina e i suoi componenti sono rieleggibili.

La proroga delle funzioni dell'organo amministrativo è regolata ai sensi del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, se nominato, può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Art. 21

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del Consiglio; inoltre può eleggere nel proprio seno un Vice-Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente così nominato non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

Art. 22

Decisioni degli amministratori

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 23

Decisioni collegiali degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente

all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio, se nominato, e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti e non si oppongono alla trattazione dei punti di cui non si ritengano sufficientemente informati o, per dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono informati della riunione non si oppongono alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, mediante mezzi di telecomunicazione con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto doppio di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori. L'Amministratore Unico fa constare le proprie decisioni trascrivendole e sottoscrivendole su apposito libro.

Art. 24

Competenze dell'organo amministrativo

L'Organo Amministrativo, nel rispetto dell'attività di indirizzo e di controllo svolta dai soci ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è investito dei poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381, Codice Civile, le proprie attribuzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dell'assemblea.

L'Organo Amministrativo non potrà comunque agire autonomamente in merito all'effettuazione di nuove attività diverse da quelle previste dall'oggetto sociale, ovvero in riferimento alla limitazione territoriale stabilita al precedente art. 3, se non previa autorizzazione preventiva dei soci e comunque nei limiti di legge.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 25

Compensi dell'Organo Amministrativo

Fermo il rispetto della vigente normativa in materia di compensi agli amministratori di società pubbliche, all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, se nominato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, verrà assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, se nominato, è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'organo di Amministrazione e i Soci deliberano nel rispetto della vigente normativa in materia di compensi agli amministratori di società pubbliche. Per il caso di costituzione di comitati di cui all'articolo 19, comma dodicesimo, non può essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 (trenta) per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Art. 26

Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetterà all'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione, al Presidente dello stesso, all'eventuale Vice Presidente nei casi di sua assenza o di suo impedimento e, nei limiti della delega, all'amministratore cui siano state delegate specifiche attribuzioni.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 24 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo amministrativo nell'atto di nomina.

TITOLO VI

CONTROLLO

Art. 27

Controllo dei soci

I soci, anche al fine di realizzare il "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, come delineato dalle disposizioni comunitarie e nazionali, hanno diritto di ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione dei servizi direttamente affidati e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, purché tale diritto non venga esercitato in modo da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci dovranno farne richiesta scritta all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata - o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente.

Gli Amministratori sono tenuti a inviare ai soci pubblici *report* di verifica, almeno trimestrali, anche sotto il profilo di efficacia, efficienza ed economicità, della gestione dei servizi resi e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dalla programmazione iniziale.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo sono tenuti a collaborare con ciascun ente socio affidante, in particolare per consentire il completo controllo del singolo ente sui servizi da esso affidati alla società sulla base di idoneo contratto di servizio.

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel proprio oggetto sociale nel rispetto degli indirizzi da questi formulati.

L'organo amministrativo ha l'obbligo di trasmettere i verbali, o loro estratti, aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo.

Il mancato rispetto delle direttive impartite dai soci nell'esercizio del controllo analogo e degli obblighi previsti ai fini della realizzazione del controllo analogo costituisce giusta causa di revoca dell'Organo amministrativo.

Art. 28

Organo di controllo

La Società deve in ogni caso provvedere alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o monocratico.

In caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale, lo stesso si compone di tre membri effettivi, di cui uno nominato, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile, dal socio Comune di Udine, e di due supplenti, di cui uno nominato, sempre ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile, dal Comune di Udine. I rimanenti sono nominati, sempre ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile, dal socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Successivamente l'Assemblea nomina il Presidente dell'Organo, se collegiale.

I componenti dell'Organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

La composizione dell'Organo, se collegiale, deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e dei relativi provvedimenti di attuazione vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La proroga delle funzioni dell'organo di controllo è regolata ai sensi del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il funzionamento dell'Organo di Controllo ed i compensi dei relativi membri sono regolati dalla legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ovvero di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 29

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo. I soci possono, tuttavia, decidere di affidare la revisione ad un revisore legale o a una società di revisione legale.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI

Art. 30

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) nei casi previsti dalla legge.

Lo schema di bilancio di esercizio deve essere trasmesso ai soci entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO

Art. 31

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori
- il compenso per i liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 c.c.

La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487 ter, secondo comma, c.c.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sull'Organo

Amministrativo e su quello di Controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei predetti termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale deve pronunciare il lodo a maggioranza secondo le norme di diritto entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.

Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, e, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 806 e segg. c.p.c.

La soppressione della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 11.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

Disposizioni Generali

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

F.to Alberto Toneatto

Lucia Peresson, notaio

